



**CODICE DI COMPORTAMENTO
DEGLI STUDENTI DI
HUMANITAS UNIVERSITY**

Approvazione del Senato Accademico del 12/02/2024
Approvazione del Comitato Esecutivo 22/02/2024
Emanato con D.R. n. 046/2024

Articolo 1 - Principi generali e definizioni	2
Articolo 2 – Diffusione e conoscenza del Codice	3
Articolo 3 – Atti di colluttazione, violenze e molestie	3
Articolo 4 – Manifestazioni lesive della dignità altrui	3
Articolo 5 – Simulazione di reato, falsa testimonianza e discredito	4
Art. 6 – Utilizzo di un linguaggio e comportamenti irrispettosi, offensivi e lesivi dell’immagine o del prestigio dell’Università	4
Articolo 7 – Rapporti con la comunità e attività politica	4
Articolo 8 – Tutela della Privacy	4
Articolo 9 – Comportamenti a rischio per la diffusione di virus	5
Articolo 10 – Regole di Condotta per gli esami e le prove soggette a valutazione	5
Articolo 11 – Sostituzione di persona	6
Articolo 12 – Utilizzo improprio dell’intelligenza artificiale	6
Articolo 13 – Regole di Condotta per la redazione di elaborati scritti	7
Articolo 14 – Corretta affiliazione	7
Articolo 15 – Utilizzo indebito del logo dell’Ateneo o di immagini o materiali video/audio dell’Università	8
Articolo 16 – Salvaguardia degli spazi, degli arredi, della strumentazione e corretto utilizzo del materiale di consumo e della strumentazione dell’Università	8
Articolo 17 – Dress Code (Codice di Abbigliamento) e Badge Universitario	8
Articolo 18 – Utilizzo delle risorse informatiche	9
Articolo 19 – Formazione Obbligatoria in materia di sicurezza	10
Articolo 20 – Invio di segnalazioni – Whistleblowing	10
Articolo 21 – Applicazione delle Sanzioni	10

Articolo 1 - Principi generali e definizioni

1. Il Codice di Comportamento degli Studenti (di seguito Il Codice) di Humanitas University (di seguito anche Università o Ateneo) si ispira e rispetta i valori ed i principi del Codice Etico di Humanitas University.
2. Ai fini del presente Codice sono indicati:
 - a collettivamente come gli "Studenti": gli studenti e le studentesse dei corsi di laurea, di laurea magistrale, dei master, dei corsi di perfezionamento, dei Corsi di dottorato di ricerca e delle Scuole di specializzazione di Humanitas University;
 - b collettivamente come "Corsi di studio": i corsi di laurea, di laurea magistrale (anche a ciclo unico), di dottorato di ricerca, i master, i corsi di perfezionamento e le scuole di specializzazione di Humanitas University;
 - c collettivamente come "Comunità universitaria": gli Studenti, i Professori, il Personale Tecnico Amministrativo dell'Università;
 - d collettivamente come "Portatori di interesse": gli Studenti, i Professori, il Personale Tecnico Amministrativo dell'Università, i Medici, gli Infermieri, i Pazienti, il Personale di Staff degli Ospedali della rete formativa di Humanitas University e l'intera comunità;
 - e come "Sanzioni": le sanzioni disciplinari che possono essere comminate agli Studenti per la violazione del presente Codice. Le sanzioni comminabili sono le seguenti: a) ammonizione, b) interdizione temporanea da uno o più corsi, c) sospensione da uno o più esami di profitto per una o più sessioni, d) esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami; e) espulsione dall'Ateneo;
 - f come "Garante degli Studenti" una figura istituzionale indipendente nominata dal Rettore, scelta tra i docenti di prima e seconda fascia, quale punto di riferimento *super partes* degli Studenti per i rapporti con l'Università.
3. Il percorso accademico e formativo degli Studenti deve sempre essere ispirato ed improntato a principi di lealtà, onestà e assenza di discriminazioni verso i docenti, gli Studenti, il personale amministrativo, i medici e il personale sanitario delle Strutture convenzionate presso le quali gli Studenti svolgono il tirocinio e la formazione clinica.
4. Le regole di condotta, le prescrizioni e gli standard di integrità del presente Codice si applicano, pertanto, a tutti gli Studenti.
5. L'iscrizione ai Corsi di studio di Humanitas University implica l'accettazione da parte degli Studenti, dei principi e delle regole di comportamento espresse dal Codice.
6. L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi, pertanto, parte essenziale delle obbligazioni etiche assunte verso l'Università.
7. Gli Studenti devono essere consapevoli che, in caso di violazione delle norme del presente Codice, potranno essere applicate dall'Università sanzioni disciplinari in aggiunta a quelle previste dalla Legge.

8. Qualora tali violazioni configurino un reato procedibile d'ufficio, e comunque nei casi in cui ne ricorra l'obbligo ai sensi della normativa vigente, l'Università informerà l'Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza.

Articolo 2 – Diffusione e conoscenza del Codice

1. L'Università introduce misure adeguate al fine di garantire la conoscenza del Codice e la sua applicazione.
2. Gli Studenti devono leggere, accettare e impegnarsi a rispettare il presente Codice quando, attraverso la piattaforma informatica Cineca Esse3, si immatricolano al primo anno di corso o si iscrivono ai successivi. Il software manterrà il log degli Studenti che hanno accettato il Codice. Una versione aggiornata del Codice sarà sempre accessibile tramite il portale di Ateneo.
3. L'accettazione del presente Codice costituisce una obbligazione imprescindibile degli Studenti. Il rifiuto ad assolvere a tale obbligazione comporterà l'impossibilità di immatricolarsi al primo anno e di iscriversi agli anni di corso successivi con conseguente decadenza dallo status di studente.

Articolo 3 – Atti di colluttazione, violenze e molestie

1. L'Ateneo promuove l'inclusione di tutti gli Studenti nelle attività di studio e nelle attività ricreative, favorisce un ambiente di studio sano e sicuro.
2. L'Ateneo vieta e non tollera alcuna forma di aggressione o molestia condannando qualsiasi comportamento che esiti in violenza fisica e psicologica e in generale qualunque atto che possa recare danno alla salute degli Studenti e dei Portatori di interesse.
3. Sanzioni: esclusione dall'Università da un minimo di sei (6) mesi fino all'esclusione perpetua dall'Ateneo per gli atti di colluttazione che generino lesioni gravi o gravissime, per le molestie e le violenze a sfondo sessuale, razziale o politico.

Articolo 4 – Manifestazioni lesive della dignità altrui

1. Gli Studenti sono tenuti a comportarsi ed operare sempre nel rispetto della dignità di tutti i Portatori di interesse.
2. La dignità dei Portatori di interesse deve essere tutelata in ogni comportamento, manifestazione, comunicazione, pubblicazione esperita sia con mezzi fisici che digitali, posti in essere dagli Studenti.
3. L'Università considera tale previsione un imprescindibile obbligo degli Studenti.
4. Sanzioni: in caso gli Studenti non adempiano agli obblighi di tutela della dignità dei Portatori di interesse saranno soggetti all'esclusione dall'Università da un minimo di sei (6) mesi fino all'esclusione perpetua dall'Ateneo per gli atti di particolare gravità.

Articolo 5 – Simulazione di reato, falsa testimonianza e discredito

1. Gli Studenti sono tenuti ad operare sempre nel rispetto della verità.
2. L'Università considera tale previsione un imprescindibile obbligo degli Studenti.
3. Sanzioni: in caso gli Studenti riportino fatti menzogneri che configurino la simulazione di un reato e/o gettino discredito sull'Università, sugli altri Studenti e sui portatori di interesse saranno soggetti all'esclusione dall'Università da un minimo di sei (6) mesi fino all'esclusione perpetua dall'Ateneo per gli atti di particolare gravità.

Art. 6 – Utilizzo di un linguaggio e comportamenti irrispettosi, offensivi e lesivi dell'immagine o del prestigio dell'Università

1. Gli Studenti esercitano i propri diritti di manifestazione del pensiero e di critica nel rispetto del nome e del prestigio dell'Università, della Comunità universitaria e dei Portatori di interesse anche nell'utilizzo di canali, profili, pagine social o strumenti digitali personali se pur non immediatamente riconducibili all'Università. In ogni caso, gli Studenti utilizzano ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente all'Ateneo.
2. È vietato l'utilizzo di un linguaggio irrispettoso o offensivo nei confronti dell'Università o di singoli componenti della Comunità universitaria e dei Portatori di interesse o, laddove il fatto avvenga in pubblico, l'utilizzo di espressioni o comportamenti idonei a ledere l'onore, l'immagine o il prestigio dell'Università o dei Portatori di interesse.
3. Sanzioni: ammonizione o, nei casi di condotte reiterate, sospensione da uno o più esami di profitto per una o più sessioni.

Articolo 7 – Rapporti con la comunità e attività politica

1. L'Università promuove le attività volte a conseguire il progresso della comunità. Promuove e supporta le iniziative degli Studenti che singolarmente o in forma associata si prefiggono la tutela delle categorie socialmente più deboli, la tutela dell'ambiente e in generale il progresso della collettività.
2. Gli Studenti non potranno svolgere attività politica a nome dell'Università né prendere parte a conflitti o manifestazioni fondate sulla discriminazione religiosa, razziale ed etnica.
3. Sanzione: qualora gli Studenti svolgano attività politica in nome dell'Università senza esserne espressamente autorizzati saranno sanzionati con l'esclusione dall'Università da un minimo di sei (6) mesi fino all'esclusione perpetua dall'Ateneo per gli atti di particolare gravità.

Articolo 8 – Tutela della Privacy

1. Gli Studenti sono tenuti a trattare con confidenzialità e a non divulgare ad alcuno i dati inerenti lo stato di salute dei pazienti delle

Strutture ospedaliere convenzionate o dei propri colleghi dei quali vengano a conoscenza nell'ambito della propria formazione.

2. L'Università considera tale previsione un imprescindibile obbligo degli Studenti.

3. Sanzioni: in caso gli Studenti non adempiano agli obblighi di tutela della riservatezza dello stato di salute dei pazienti e/o dei propri colleghi saranno soggetti all'esclusione dall'Università da un minimo di sei (6) mesi fino all'esclusione perpetua dall'Ateneo per gli atti di particolare gravità.

Articolo 9 – Comportamenti a rischio per la diffusione di virus

1. Gli studenti che frequentino l'Ateneo e le sue sedi formative devono rispettare le raccomandazioni e le linee guida emanate per evitare il rischio di infezioni e contagi, riferendo allo Student Office ogni situazione dubbia che possa compromettere la salute dei Portatori di interesse. Pertanto, saranno sottoposti a sanzione gli Studenti che frequentano le lezioni e le attività professionalizzanti:

- a consapevoli di essere positivi al Covid o affetti da altri virus trasmissibili per contatto o vicinanza;
- b violando l'obbligo di quarantena o specifiche linee guida per la limitazione dei contagi.

2. Sanzioni: gli Studenti che adottano i comportamenti di cui ai punti precedenti saranno soggetti all'esclusione dall'Università da un minimo di sei (6) mesi fino all'esclusione perpetua dall'Ateneo per gli atti di particolare gravità.

Articolo 10 – Regole di Condotta per gli esami e le prove soggette a valutazione

1. Gli Studenti devono svolgere gli esami attenendosi ai principi di lealtà e onestà verso gli altri Studenti, i docenti e i tutors. Gli esami e le prove svolte in luogo diverso dall'Ateneo e soggette a valutazione devono essere eseguite seguendo le regole indicate dai docenti responsabili.

2. Gli Studenti devono astenersi dal compiere atti contrari alla lealtà e volti ad impedire l'equa valutazione delle competenze acquisite.

3. Con specifico riferimento alle prove di esame, sono considerati atti contrari ai principi di lealtà e onestà espressi dal Codice:

- a acquisire e/o diffondere il materiale oggetto della prova d'esame prima del suo svolgimento o successivamente e comunque senza l'autorizzazione dei docenti responsabili;
- b acquisire le soluzioni da fonti non autorizzate nell'ambito dello svolgimento dell'incarico (es. internet, manuali, ecc.);
- c arrecare disturbo, parlando o riflettendo ad alta voce nel corso degli esami scritti e quando si assiste agli esami orali;
- d acquisire nel corso dell'esame informazioni e aiuti per lo svolgimento della prova dagli altri studenti presenti in aula attraverso la lettura degli elaborati di questi ultimi o con

- qualunque altro mezzo inclusa l'interlocuzione con gli altri studenti;
- e fornire nel corso dell'esame informazioni e aiuti per lo svolgimento della prova ad altri studenti presenti in aula consentendo la lettura del proprio elaborato o con qualunque altro mezzo inclusa l'interlocuzione con gli altri studenti;
 - f utilizzare nel corso dell'esame qualunque tipo dispositivo elettronico durante la prova (se non specificamente autorizzati dai docenti) per immagazzinare e visualizzare informazioni e/o per comunicare con soggetti all'esterno dell'aula per acquisire informazioni, soluzioni e aiuti per lo svolgimento della prova;
 - g utilizzare nel corso dell'esame qualunque tipo dispositivo elettronico o qualsiasi altro strumento per fornire dall'esterno informazioni per lo svolgimento della prova a uno più studenti presenti in aula;
 - h continuare a svolgere la prova d'esame dopo il segnale di fine dato dai docenti o dal personale di vigilanza;
 - i sottrarre la prova d'esame.
4. Sanzioni: qualora gli Studenti pongano in essere gli atti di slealtà sopra specificati saranno sanzionati in funzione della gravità dell'atto posto in essere con l'esclusione dalla prova nella quale l'atto è stato compiuto sino a sospensione da uno o più esami di profitto per una o più sessioni per un periodo da sei (6) mesi ad un (1) anno. Nel caso di condotta scorretta da parte degli Studenti che assistono agli esami è previsto l'allontanamento immediato dalla sala e la comminazione di un'ammonizione.

Articolo 11 – Sostituzione di persona

1. Gli Studenti devono sempre effettuare gli esami o qualunque elaborato in prima persona senza ricorrere all'aiuto di terzi o all'ausilio di strumenti il cui utilizzo in sede di esame non sia stato espressamente autorizzato dai docenti responsabili. In nessun caso è ammesso che lo studente sia sostituito da un soggetto terzo né fisicamente né attraverso strumenti e modalità di autenticazione telematiche. Gli Studenti non possono altresì presentare come proprio un elaborato redatto in tutto o in parte da terzi (es. paper o tesi).
2. Sanzioni: qualora gli Studenti pongano in essere gli atti di slealtà sopra specificati saranno sanzionati in funzione della gravità dell'atto con la esclusione dalla prova nella quale l'atto di sostituzione di persona è avvenuto e/o con la sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo da sei (6) mesi ad un (1) anno. Le medesime sanzioni si applicano ai casi di elaborati presentati come propri e redatti in tutto ed in parte da terzi.

Articolo 12 – Utilizzo improprio dell'intelligenza artificiale

1. Gli Studenti devono sempre effettuare gli esami o qualunque elaborato in prima persona. L'utilizzo improprio di applicativi di intelligenza

artificiale è interpretato ai sensi del presente codice alla stregua della sostituzione di persona.

2. Sanzioni: gli Studenti che utilizzino impropriamente applicativi di intelligenza artificiale saranno sanzionati in funzione della gravità dell'atto posto in essere con l'esclusione dalla prova d'esame o con l'annullamento dell'elaborato ai quali l'utilizzo improprio si riferisce e con la sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo da sei (6) mesi ad un (1) anno.

Articolo 13 – Regole di Condotta per la redazione di elaborati scritti

1. Gli Studenti devono redigere tesi, dissertazioni e i paper e qualsiasi altro elaborato soggetto a valutazione o per il quale sia richiesta la pubblicazione attenendosi ai principi di lealtà e onestà intellettuale espressi dal Codice. Nell'elaborazione gli Studenti sono tenuti a dimostrare di saper organizzare e porre in connessione le nozioni acquisite, fornendo agli interlocutori l'espressione compiuta del grado di padronanza della materia e della capacità di elaborazione originale e innovativa dei contenuti.

2. Per la redazione degli elaborati scritti è considerato atto contrario ai principi di lealtà e onestà espressi dal Codice:

- a farsi sostituire da terzi nella redazione degli elaborati o di parte di essi;
- b copiare i contenuti da altre pubblicazioni, da internet o da scritti senza indicare la fonte;
- c effettuare citazioni senza indicare l'autore;
- d presentati come propri contenuti acquisiti da esperti della materia e in generale da altri soggetti.

3. Sanzioni: qualora gli Studenti pongano in essere atti di slealtà nella redazione di tesi o di paper saranno sanzionati con la sospensione da uno o più sessioni di laurea ovvero con la sospensione dagli esami per i quali gli elaborati sono stati redatti per un periodo da sei (6) mesi ad un (1) anno.

Articolo 14 – Corretta affiliazione

1. Gli Studenti nel rispetto delle regole e dei codici di deontologia professionale sono esortati a produrre delle pubblicazioni secondo quanto disposto dalla Policy di Affiliazione di Humanitas University.

2. Inoltre, gli Studenti nell'indicazione dei titoli accademici posseduti devono attenersi tassativamente alle disposizioni normative vigenti. Pertanto, possono avvalersi del titolo di "dottore", "dottore magistrale" e "dottore di ricerca" solo se hanno conseguito, rispettivamente, la laurea (triennale), la laurea magistrale o il dottorato di ricerca. Mentre l'utilizzo del titolo di "Professore" è riservato ai docenti di ruolo o a contratto.

3. Sanzioni: la violazione del presente articolo è sanzionata con l'esclusione dall'Università da un minimo di sei (6) fino ad un (1) anno, aggiuntiva rispetto a quanto previsto dalle norme nazionali.

Articolo 15 – Utilizzo indebito del logo dell’Ateneo o di immagini o materiali video/audio dell’Università

1. È vietato l’utilizzo del logo o della identità visiva dell’Università e delle Strutture con essa convenzionate nelle comunicazioni pubbliche e sui social network in assenza di esplicita autorizzazione.
2. È altresì vietato registrare, produrre o divulgare immagini o qualsiasi materiale digitale, video o audio inerenti a eventi, lezioni, spazi e persone relativi all’Università, senza esplicita autorizzazione degli interessati o dell’Università, ad eccezione degli eventi aperti al pubblico esterno secondo gli usi consentiti dalla legge.
3. Sanzioni: ammonizione o, nei casi di condotte reiterate, sospensione da uno o più esami di profitto per una o più sessioni.

Articolo 16 – Salvaguardia degli spazi, degli arredi, della strumentazione e corretto utilizzo del materiale di consumo e della strumentazione dell’Università

1. Gli Studenti possono utilizzare per l’attività di studio e per le attività sociali gli spazi, gli arredi e le strumentazioni dell’Università.
2. Tale utilizzo dovrà essere effettuato con diligenza e avendo cura di non provocare danneggiamenti per negligenza, imperizia o dolo. Gli Studenti devono astenersi da utilizzi non autorizzati di materiale, strumentazioni e spazi.
3. La strumentazione e il materiale consumabile utilizzato in ambiente didattico e di simulazione NON dovranno essere per alcuna ragione essere introdotti nei luoghi di degenza e in qualunque altro ambiente dedicato all’attività di cura.
4. Sanzioni: in caso gli studenti pongano in essere atti di negligenza o vandalismo è prevista l’esclusione temporanea dall’Università da un minimo di sei (6) mesi fino all’esclusione perpetua dall’Ateneo per gli atti di particolare gravità.

Articolo 17 – Dress Code (Codice di Abbigliamento) e Badge Universitario

1. Gli Studenti sono tenuti a tenere un abbigliamento appropriato alla frequentazione di un Ateneo e/o di Strutture sanitarie.
2. Nelle aule, e negli ambienti di studio gli Studenti non dovranno indossare camici e divise. Nelle degenze e negli ambienti dedicati all’attività di cura dei pazienti dovranno indossare gli indumenti prescritti avendo cura di rispettare le norme igienico-sanitarie.
3. Per ragioni di sicurezza gli Studenti sono tenuti a porre in vista il tesserino universitario dell’Ateneo quando si trovano negli spazi dell’Università e delle Strutture convenzionate.
4. Sanzioni: ammonizione o, nei casi di condotte reiterate, sospensione da uno o più esami di profitto per una o più sessioni.

Articolo 18 – Utilizzo delle risorse informatiche

1. L'accesso alle risorse informatiche dell'Ateneo avviene mediante un codice di identificazione dell'utente (*username*) e una parola chiave (*password*). Le credenziali fornite sono personali e non devono essere rivelate ad alcuno. Lo studente è l'unico responsabile per tutti gli usi ad essi connessi.
2. L'utente si impegna a:
 - a utilizzare il servizio per finalità di studio, ricerca e personali per cui è stato concesso, rispettando le regole che gli verranno date dal personale di Humanitas University;
 - b non utilizzare il servizio per finalità commerciali;
 - c non inviare tramite posta elettronica messaggi pubblicitari e/o promozionali;
 - d non trasferire grosse moli di dati, se non effettivamente necessario;
 - e non violare il segreto della corrispondenza personale e il diritto alla riservatezza;
 - f non utilizzare reti Ad-Hoc o altri strumenti (ad esempio *sniffer*) nelle aree di copertura che potrebbero influenzare negativamente le prestazioni della rete oltre che violare il diritto alla privacy degli utenti dell'Ateneo;
 - g rispettare le norme di buona educazione in uso sulla rete Internet, note come "Netiquette" divenute standard nel documento noto come "RFC 1855";
 - h rispettare la *Acceptable Use Policy* (AUP) della Rete Italiana dell'Università e della Ricerca Scientifica, denominata comunemente "la rete del GARR";
 - i non trasmettere materiale e/o messaggi che incoraggino terzi a mettere in atto una condotta illecita e/o criminosa passibile di responsabilità penale o civile;
 - j non immettere in rete informazioni che possano presentare forme o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, razzista, diffamatorio o offensivo;
 - k non utilizzare programmi privi di licenza o per i quali non ha ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo;
 - l non utilizzare PC forniti di scheda wireless occupando il canale radio per scopi diversi da quelli di ricevere il servizio di rete wireless fornito dall'Università Humanitas University.
3. Sanzioni: in caso gli studenti non rispettino le prescrizioni previste per l'utilizzo delle risorse informatiche saranno soggetti all'esclusione dall'Università da un minimo di sei (6) mesi fino all'esclusione perpetua dall'Ateneo per gli atti di particolare gravità. Per i casi meno gravi è prevista l'ammonizione.

Articolo 19 – Formazione Obbligatoria in materia di sicurezza

1. Gli Studenti sono tenuti ad acquisire tutte le competenze necessarie a tutelare l'incolumità propria, dei docenti, degli altri Studenti e dei pazienti (Formazione Obbligatoria).
2. A tal fine dovranno obbligatoriamente effettuare e superare con profitto la formazione obbligatoria prevista dal D.lgs n. 81/08, inerente le procedure di emergenza e i rischi specifici connessi all'attività svolta, il controllo delle infezioni (*infections control*) e le procedure da seguire per tutelare la sicurezza del paziente (Patients Safety Goals).
3. Sanzioni: esclusione dall'Università senza possibilità di accedere alle aree di cura e ai laboratori di ricerca delle Strutture convenzionate fino a quando la formazione non verrà compiuta e contestuale impossibilità di discutere la tesi di laurea o di dottorato.

Articolo 20 – Invio di segnalazioni – Whistleblowing

1. Il Codice prevede il diritto e il dovere degli Studenti di inviare segnalazioni circa possibili violazioni del Codice.
2. Per facilitare l'invio di segnalazioni di comportamenti impropri è attivato il seguente canale di *whistleblowing*: qualityoffice@hunimed.eu.
3. Questo canale di comunicazione garantisce a coloro che intendono utilizzarlo, l'adozione di misure idonee necessarie a prevenire qualsiasi forma di ritorsione nei loro confronti.

Articolo 21 – Applicazione delle Sanzioni

1. La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al Rettore e può esercitarsi con riferimento alle infrazioni previste agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, anche per fatti compiuti dagli Studenti fuori delle Strutture universitarie, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.
2. Il Rettore, venuto a conoscenza dei fatti, può chiedere, in prima persona o per il tramite di collaboratori, di acquisire elementi aggiuntivi per verificare il fondamento della notizia e qualora ritenga la notizia fondata, può riunire la Commissione di disciplina ovvero, per violazioni del Codice che comportano una sanzione non superiore all'ammonizione, provvedere direttamente entro 45 giorni alla contestazione degli addebiti fissando un termine non inferiore a dieci giorni per il ricevimento di elementi difensivi o controdeduzioni da parte degli Studenti interessati.
3. La Commissione di disciplina è composta dal Rettore che vi partecipa in qualità di Presidente, dal Consigliere Delegato e da due membri della Faculty nominati dal Rettore.
4. La Commissione si riunisce entro 45 giorni dalla notifica dei fatti al Rettore per l'accertamento di eventuali responsabilità e la determinazione della sanzione.
5. Gli Studenti sottoposti a procedimento disciplinare hanno diritto ad essere ascoltati dalla Commissione e di produrre documenti, prove o scritti difensivi entro un termine stabilito nella lettera di contestazione e comunque non inferiore a 10 giorni dall'invio della stessa.

6. Per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione della sanzione la Commissione tiene conto degli elementi difensivi o delle controdeduzioni forniti dagli Studenti interessati.
7. La Commissione può essere coadiuvata nell'esercizio delle sue funzioni da personale dell'Ateneo.
8. Valutati gli elementi necessari a stabilire le eventuali responsabilità la Commissione determinerà la sanzione e la comunicherà allo studente, e per conoscenza allo Student Office, per il tramite della Segreteria di Rettorato.
9. Le sanzioni hanno efficacia dal giorno nel quale sono stabilite e possono essere registrate nella carriera dello studente. Contro la deliberazione della Commissione gli Studenti interessati possono appellarsi al Garante degli Studenti.
10. Le sanzioni disciplinari inflitte dall'Ateneo sono integralmente applicate dall'Ateneo e, in caso di trasferimento verso altro Ateneo possono essere annotate nel foglio di congedo.
11. In tutti i casi in cui la condotta dello studente sia contraria al presente Codice di Condotta e costituisca altresì un illecito penale, l'Università, qualora lo ritenga opportuno, può sospendere il procedimento disciplinare in attesa degli accertamenti e dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente.